

Associazione "Don Michele Silvani"

Via Rabaglia, 32

Coenzo di Sorbolo (Parma)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO n. 2 del 31 Ottobre 2022

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di Ottobre 2022 alle ore 21.00, presso la sede sita in Coenzo di Sorbolo (PR), Via Rabaglia n. 32, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci in 2° convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto il Sig. Giovanni Tedeschi, Presidente dell'Associazione, che constata la presenza di n. 30 associati con n. 0 deleghe su un totale di n. 49 iscritti, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche dello statuto in ossequio alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale di soci, dichiara aperta la riunione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea circa la necessità di adeguare il proprio statuto in ossequio a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore, con la modifica richiesta dalla Regione Emilia Romagna con PEC Prot. 20/09/2022.0903439.E.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto adeguato alle disposizioni delle normative e alle richieste di cui sopra, statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto, che verrà registrato secondo le modalità previste dalla legge, si compone di n. 17 articoli, viene contrassegnato dalla lettera A e va a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Non essendovi nient'altro su cui deliberare l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 22.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Bersellini M. Paolo

IL PRESIDENTE

Tedeschi Giovanni

Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Parma	
Ufficio Territoriale di Fidenza	
Registrato il	23/11/2022
N. 497	Serie 3
Euro ESENTE	



IL FUNZIONARIO
dott.ssa Maria CORVINO

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"DON MICHELE SILVANI - APS"

SORBOLO (PR) – Fraz. COENZO, Via Rabaglia n. 32



Art. 1 – Origini, costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione sociale denominata **"DON MICHELE SILVANI APS"**, con sede legale in comune di Sorbolo (PR), frazione Coenzo, Via Rabaglia n. 32.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

2. L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

3. Essa prosegue l'attività educativa iniziata dal Parroco Don Michele Silvani il quale, ravvisando già dagli anni Venti in Coenzo la necessità di fornire alle madri, oberate di lavoro, la possibilità di dare ai loro bambini assistenza ed educazione anche religiosa, il 2 febbraio 1923 presentò "l'idea di erigere un asilo in Coenzo", che suscitò unanime consenso nella popolazione. Il 5 marzo 1925 in casa del sig. Clemente Benecchi fu costituito, con l'obiettivo di costruire l'asilo, un Comitato che il Vescovo di Parma, Beato Guido Maria Conforti, approvò e ne benedisse l'opera. Clemente e Marina Benecchi ebbero un ruolo decisivo, anche nel corso degli anni successivi, nella realizzazione e nel sostegno dell'operato dell'Asilo di Coenzo.

L'Asilo iniziò la sua attività il 21 giugno 1927, e fu inaugurato il 15 ottobre 1927 con una prima frequenza di 45 bambini. Dal 13 ottobre 1928 la conduzione dell'Asilo fu affidata alla Congregazione delle Suore **"Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria"**, a cui subentrarono, nell'ottobre 1934, le Suore di **"Maria Consolatrice"** di Milano, con il sostegno della popolazione locale attraverso offerte sia in denaro che in prodotti della terra. Nel gennaio del 1947 don Silvani invitò il Vescovo di Parma ad approvare l'intenzione di dare l'edificio in donazione alla Congregazione Religiosa che amministrava l'Asilo, con l'obbligo di restituirlo alla Diocesi qualora non fosse stata più in grado di gestirlo. Il 28 gennaio 1947 la Madre Generale accettò la donazione. Nel 1969 la Congregazione decise di costruire, in sostituzione della precedente sede accorpata poi alla Casa di Riposo, l'attuale sede che venne inaugurata nel 1971 ed è tuttora funzionante. L'intera documentazione della storia della scuola viene conservata negli archivi dell'Associazione.

4. La scuola dell'Infanzia viene dedicata, in omaggio ai fondatori della scuola, ai coniugi **"Clemente e Marina Benecchi"**.

5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alle attività di cui alla lett. d) del precitato articolo.

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, con finalità di socializzazione ed educazione, affermando il principio che la famiglia è e rimane la prima e principale responsabile dell'educazione del bambino, e che la proposta educativa, rivolta sia ai bambini che più in generale alle loro famiglie, si ispira ai principi fondamentali dell'antropologia cristiana, l'Associazione si propone di svolgere, con finalità di solidarietà sociale a favore di associati, di loro familiari e di terzi:

Basellini De Roli

Boxo Testurico

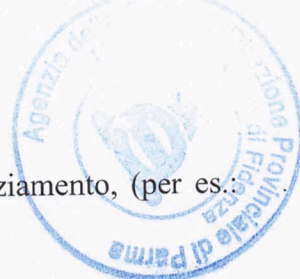
- a) l'attività di istruzione e formazione attraverso una Scuola dell'Infanzia ed un eventuale nido d'infanzia riservato a bambini di età inferiore a tre anni;
- b) eventuali servizi di accoglienza durante il periodo estivo a favore di bambini anche in età superiore ai sei anni, di norma residenti nel Comune di Sorbolo e limitrofi;
- c) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- d) l'Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli assistiti, promuove in particolare attività senza finalità di lucro che favoriscano il pieno inserimento nella comunità locale degli alunni e dei loro familiari.
3. L'Associazione accoglie tutti, senza discriminazione alcuna, salvaguardando le rispettive differenze e specificità come condizione di una maggiore ricchezza di espressioni; favorisce, in particolare, l'inserimento alla scuola dell'infanzia di bambini che versino in condizioni di bisogno o, comunque, in stato di disagio personale.
4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
6. La scuola dell'Infanzia dovrà essere associata alla F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne- e corrispondere ai parametri richiesti ai suoi associati, anche aderendo alle iniziative educative e formative promosse dalla stessa. Le modalità di attuazione delle attività didattiche si basano inoltre sul rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e nell'ambito degli indirizzi programmatici dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune di Sorbolo, con particolare riguardo agli orientamenti pedagogici adottati per le scuole dell'infanzia statali e paritarie, ispirandosi altresì, come per ogni altra attività promossa, ai valori universali della religione cristiana-cattolica, com'è dalle origini e nella tradizione della **"Scuola dell'Infanzia Clemente e Marina Benecchi"**.
7. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione opera e collabora con Enti pubblici e/o privati alla realizzazione dei servizi istituzionali e particolarmente di quelli rivolti all'infanzia, tramite la stipula di apposite convenzioni.
8. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività occasionale prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Berselli in M. Paolo

Tubili per
Bosco Federico



- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
- 6) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
- 7) I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Regolamento organico

1. Il Regolamento Organico è lo strumento approvato dall'Assemblea dei Soci che regola:
- a) le modalità di elezione del Consiglio Direttivo;
 - b) le norme, le modalità ed i criteri di precedenza con cui vengono prestati i servizi della Associazione;
 - c) le modalità per l'iscrizione a socio;
 - d) la gestione amministrativa e contabile;
 - e) l'amministrazione del personale dipendente, collaboratori e volontari;
 - f) le mansioni del Segretario;
 - g) l'istituzione e la regolamentazione di ogni commissione o comitato ritenuto opportuno, con funzioni consultive e propositive per il miglior funzionamento dei servizi;
 - h) le modalità di designazione o nomina a cariche o incarichi previsti nello statuto;
 - i) le modalità per la visione di ogni atto o documento riguardante la gestione della Associazione.
2. Le eventuali limitazioni per la fruizione dei servizi ai soci potranno essere stabilite unicamente per ragioni tecnico-legali indipendenti dalla volontà dell'Associazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
2. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.
3. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
4. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Boiselle e M. Pael

Roberto

Bosco Teobaldo

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
6. La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, per esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione oppure per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
7. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
8. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
9. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
10. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
11. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

1. I soci hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
 - c) godere, se minorenni, dell'elettorato attivo e passivo per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi;
 - d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
2. I soci sono obbligati a:
 - e) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - f) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;



Bersani M. Paolo

Tubertini M. Francesco

Bosco Federico

- g) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
h) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato in quanto facoltativo;
- l'Organo di Controllo, se nominato in quanto facoltativo.

2. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe; le deleghe concorrono a formare il numero legale.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

8. L'Assemblea ordinaria:

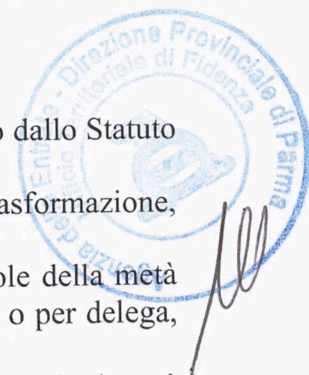
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- g) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- l) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;



Besellin M. Paolo

Tudul Prov...

Bosco Federico



m) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

9. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

10. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non oltre cinque mandati consecutivi.

3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo:

a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) predisporre il bilancio od il rendiconto;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

9. Di regola è convocato ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta.

10. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

11. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Borselli M. Paolo

Bosco Federico

12. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, **se nominato**, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

E' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

1. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
2. L'Organo di Controllo, **se nominato**:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Compensi per le cariche

1. Trattandosi di associazione senza fini di lucro, tutte le cariche previste dal presente statuto sono ricoperte da volontari per cui a ciascun componente di ogni organo non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.



Genelli M. Pal. Tullio P. Bosco Federico

2. Qualora venga nominato l'Organo di controllo con funzioni di revisione legale dei conti ai membri dello stesso sarà corrisposto un compenso in ossequio alle norme che prevedono l'indipendenza dell'Organo stesso.

Art. 15 - Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo possibilmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce, comunque non oltre l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. L'assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
4. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 16 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
2. L'Associazione beneficiaria rispondente ai requisiti di cui al comma precedente dovrà essere scelta, in via prioritaria, fra quelle operanti nel comune di Sorbolo aventi le stesse finalità previste al comma 1 dell'art. 2 del presente statuto.

Art- 17 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
2. Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata od approvata in contrasto con i fini istituzionali dell'art. 2 del presente statuto e con i principi della religione cattolica.


Bersellini M. Paolo
Borso Giovanni

3

497

23/11/2022

0,00

0,00

0,00

0,00

TGM22L0004970000F

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE